

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEL RIFIUTO ORGANICO (CER 20 01 08) RACCOLTO NEL TERRITORIO DEL COGESA S.P.A.

CIG : 85844990141

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 OGGETTO

1. L'Appalto ha per oggetto il servizio di trattamento della frazione organica r.s.u. da raccolta differenziata (cod. C.E.R. 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense) raccolta nel territorio dei comuni soci del COGESA SPA.
2. Il materiale conferito potrà essere composto anche di rifiuti compostabili al 100% (stoviglie, capsule, shopper, bottiglie....)
3. Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 8.000 t/anno, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione delle raccolte differenziate. Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti della stazione appaltante.

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo d'appalto è pari a 1.400.000 €, così suddiviso:
 - a) 1.120.000,00 - EURO/ANNO, IVA esclusa, di cui Euro 11.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
 - b) 280.000,00 - EURO per i TRE mesi di eventuale proroga tecnica, IVA esclusa, di cui Euro 2.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Il prezzo a base di gara è di 140,00 €/t, Iva esclusa ed ecotassa compresa, di cui 1,40 €/t, per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.
3. Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto raccolto e recuperato nell'anno 2019.
4. Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.
5. Per l'esecuzione del servizio di cui all'art.1 all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo a base d'asta, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto conferito a trattamento.
6. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del COGESA, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto al successivo art. 8.
7. Il corrispettivo sarà pagato dal COGESA all'Appaltatore in rate mensili posticipate entro trenta giorni da quello di presentazione della relativa fattura al protocollo del COGESA, previa rendicontazione del quantitativo di rifiuti recuperati e/o smaltiti dall'appaltatore;

8. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata e sarà pari al tasso degli interessi legali.
9. L'eventuale ritardato pagamento da parte del COGESA delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
10. Le penalità applicate in caso di disservizi saranno escuse dalla polizza definitiva.
11. Si procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal COGESA , risulteranno non svolti.

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Il servizio comprende le operazioni di trattamento di compostaggio della frazione organica R.S.U. da raccolta differenziata (cod. E.E.R. 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense) raccolta nel territorio del COGESA.
3. La frazione organica, proveniente da RD nel territorio del COGESA, potrà essere conferita all'impianto sia in sacchetti di nylon (sarà necessario, quindi, che l'impianto sia dotato di rompi-sacco), sia in sacchetti di carta o in mater bi.
4. La frazione organica, proveniente da RD nel territorio del COGESA, potrà essere composta anche da rifiuti compostabili al 100% (stoviglie, capsule, shopper, bottiglie....);
5. I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, fornito dal COGESA, con l'indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia.
6. Se l'impianto indicato in sede di offerta non è ubicato nella provincia di L'Aquila, o, comunque, entro 100 km in linea d'aria dal polo impiantistico del COGESA in via Vicenne Loc. Noce Mattei a Sulmona (AQ), il trasporto alla sede dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'Appaltatore che può disporre di una piattaforma autorizzata, secondo la normativa vigente, di stoccaggio per i rifiuti oggetto della presente gara per il successivo trasporto c/o l'impianto autorizzato proposto.
7. Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato nella Provincia dell'Aquila, o, comunque, entro 100 km in linea d'aria dal polo impiantistico del COGESA SPA , il trasporto è a carico del COGESA.
8. Il trasporto dei rifiuti, dall'impianto di stoccaggio all'impianto di trattamento finale dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
9. I rifiuti oggetto dell'Appalto dovranno essere avviati agli impianti di compostaggio, autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.
10. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:
 - a) comunicare al COGESA l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
 - b) trasmettere a COGESA la seguente documentazione:

b1) eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - di cui al D.lgs n.152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi di cui sopra (nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità del gestore);

b2) provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di compostaggio presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell' ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del COGESA SPA.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di 12 mesi dalla data del contratto (o della consegna del servizio, effettuata in via d'urgenza, se anteriore), (oltre ai 3 mesi, eventuali, di proroga tecnica necessaria laddove non fosse stata ancora aggiudicata la nuova procedura di gara) presumibilmente:

➤ 1/04/2021

Alla sua scadenza, il contratto può essere prorogato alle medesime condizioni nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore.

2. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93 e art. 103 del Dlgs 50/2016).

In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile nelle modalità e termini previsti dal bando di gara e dovrà avere durata di almeno 180 (centotottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

2. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del valore complessivo dell'appalto.

3. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, o in percentuale maggiore ex art. 103 del D.lgs. n. 50/2016

4. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, ivi compreso il pagamento dei mezzi di proprietà dell'Impresa Appaltatrice cessante, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante all'Impresa Appaltatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione per l'ipotesi

di cui all'art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 4 comma 6 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.

6. La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all'impresa imputabili.

7. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.

8. La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del contratto. La cauzione ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Impresa Appaltatrice non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

2. In applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n. 217 del 17/12/2010, l'aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.

3. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore entro 30 gg dall'aggiudicazione.

4. Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione

5. L'appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.

6. La violazione a quanto sopra costituirà motivo di risoluzione del contratto.

ART. 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Impresa Appaltatrice dovrà presentarsi per la stipula del contratto in forma digitale entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

2. Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica-amministrativa in modalità digitale, nella data fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata alla stessa con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Impresa Appaltatrice entro il termine fissato di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Impresa Appaltatrice dall'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione, e il servizio verrà affidato alla concorrente risultante seconda nella graduatoria di gara.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
5. Le spese di segreteria dovute per la stipula del contratto sono a carico dell'appaltatore.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese per la pubblicazione per estratto del bando di gara sui quotidiani, in virtù dell'articolo 34, comma 35 del decreto legge 179/2012, presumibilmente pari a circa 8.000,00 €.
7. L'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese sostenute per la pubblicazione degli atti di gara, ammontanti a circa 8.000,00 €, nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto d'appalto (comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 179/2012).

ART. 8 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.

ART.9 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore è responsabile verso il COGESA del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del CIOGESA e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al COGESA, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99.
3. Eventuali sanzioni amministrative comminate al COGESA a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
4. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.
5. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
6. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il COGESA e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle

proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

7. Per tali eventualità l'Impresa Appaltatrice dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo di servizio affidato, di almeno € 2.000.000,00 (duemilioni/00)

8. L'Impresa Appaltatrice, è sempre tenuta ad aprire il sinistro c/o la propria compagnia assicuratrice, laddove sia presentata una denuncia di danni, a cose e o persone o animali, cagionati, presumibilmente, durante lo svolgimento del servizio, rimettendo alla valutazione dei periti l'accertamento di responsabilità. Non sono considerate esimenti della responsabilità dell'Appaltatore le dichiarazioni di estraneità dei conducenti e/o operatori.

9. L'Impresa Appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante i sinistri, denunciati direttamente alla stessa, cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto della Stazione Appaltante.

10. L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire, alla Stazione Appaltante, copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio, pena pagamento della penale automatica di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo senza necessità di messa in mora.

11. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa Appaltatrice dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O anche per l'attività del subappaltatore.

12. L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'osservanza ed alla applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.) nonché di tutte le norme inerenti, che potrebbero essere emanate, anche, durante il corso dell'appalto.

13. L'Impresa Appaltatrice ha l'onere di formare ed informare i propri lavoratori, di procurare e fornire tutti i materiali necessari allo svolgimento dei lavori di cui al presente appalto (in special modo i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e valutazioni effettuate dall'Impresa Appaltatrice e dal D.L. medesimo, anche per quanto riguarda gli obblighi formativi e di fornitura di DPI derivanti dai DUVRI

14. Ai sensi del D.lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del COGESA entro 10 gg dall'aggiudicazione definitiva e, comunque, antecedentemente all'avvio del servizio.

ART. 10 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti saranno conferiti agli impianti di recupero indicati in sede di gara, ovvero fissati e/o concordati con il COGESA, nel rispetto degli orari e delle disposizioni richieste. Il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

2. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

3. L'impianto dovrà essere aperto anche nelle festività concordate con il COGESA, ad eccezione del 25 dicembre e del 1 gennaio.

L'orario di apertura dell'impianto dovrà essere adeguato all'esigenza dei servizi del nostro territorio.

ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLO E VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il COGESA si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

2. La verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, verrà svolta anche in corso di esecuzione dei servizi con cadenza annuale.

3. Al termine del contratto verrà effettuata la conformità finale e verrà rilasciato il relativo certificato ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 12 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

2. In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla Stazione Appaltante, pena la risoluzione del contratto. E' altresì consentita la modificazione della composizione dell'ATI aggiudicataria nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un'impresa raggruppata ad un'altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l'operazione venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimento.

3. L'affidamento in subappalto di parte dei servizi oggetto di appalto è subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016..

4. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico economico indicati nel bando di gara, da verificarsi in base al valore percentuale delle prestazioni che il medesimo intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto e non deve versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

5. Le ditte partecipanti in sede di offerta devono indicare la volontà di servirsi del subappalto, specificando i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare. I servizi o le parti di servizio da subappaltare devono essere puntualmente specificate. Non saranno ritenute valide e quindi non autorizzabili indicazioni che comprendono la totalità dei servizi da eseguire o in misura superiore alla percentuale indicata dalla normativa.

6. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa Appaltatrice, di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

7. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo contrattuale.

8. L'appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme sopracitate da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
10. L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
11. L'impresa che intende subappaltare deve trasmettere, alla Stazione Appaltante, copia del contratto di subappalto almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della servizio.
12. Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione Appaltante, l'impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di ordine speciali.
13. Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà l'Impresa Appaltatrice dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del contratto.
14. Il contratto di subappalto iniziato senza preventiva autorizzazione espressa o tacita per decorrenza del termine legale dalla richiesta è da considerarsi nullo.
15. Il mancato rispetto della disposizione comporta oltre alle sanzioni penali anche la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto di appalto e, conseguentemente di incamerare la cauzione definitiva, con diritto al risarcimento dei danni ed il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Stazione Appaltante per effetto della risoluzione stessa.
16. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme sopracitate da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
17. L'impresa Appaltatrice, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 è tenuta al pagamento diretto dei subappaltatori, non essendovi alcun rapporto tra questi ultimi e la Stazione Appaltante, ad eccezione dei casi previsti all'art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.
18. Infine, l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore (come previsto dal contratto stipulato tra gli stessi soggetti; pagamento, comunque, che non deve avvenire oltre 60 gg dalla presentazione della fattura dei servizi al protocollo consortile e, comunque, in concomitanza con il pagamento del COGESA, in quanto il contratto di subappalto, è un contratto derivato o "sub-contratto" e come tale soggetto alle vicende del contratto principale, dal quale è caratterizzato per il fatto di avere lo stesso od analogo contenuto economico ed il medesimo tipo di causa di quello principale) copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
19. Nel caso di cessione al factor le fatture al subappaltatore dovranno seguire l'iter previsto dall'art. 13 comma 8) del presente Capitolato.

20. Qualora l'Impresa Appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore, nei termini di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante provvederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnando un termine di quindici giorni entro il quale adempiere ai suoi obblighi o fornire i necessari chiarimenti a giustificare l'omesso invio delle stesse; contestualmente la Stazione Appaltante sospenderà il pagamento a favore dell'operatore della prima fattura utile a coprire l'importo del mancato pagamento del subappalto, sino al ricevimento dei documenti richiesti. Questo non potrà far maturare interessi di mora.

21. Le prestazioni affidate in subappalto non possono diventare oggetto di nuovo subappalto.

ART. 13 - REVISIONE PREZZI

1. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.
2. Il COGESA procederà, in caso di proroga, alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art.44 della legge n.724/94 e s.m.i. e, qualora non fossero ancora rilevati i prezzi di cui al comma 6 dello stesso articolo, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

ART. 14 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente Capitolato Speciale sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici essenziali.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
3. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.
4. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Impresa Appaltatrice quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
5. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra impresa, alla continuazione degli stessi con addebito all'Impresa Appaltatrice delle spese e delle eventuali penalità.
6. Qualora la sospensione, totale o parziale, dei servizi in appalto sia ingiustificata, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto come previsto dal successivo art. 18.

ART. 15 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante segnalerà l'inadempienza all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa

Appaltatrice della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispektorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né a titolo al risarcimento dei danni né per cessione del credito.

4. L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

5. L'Impresa Appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I., i tesserini di riconoscimento, muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L'Impresa Appaltatrice è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e, correttamente utilizzati, e per quanto riguarda i tesserini esposti in modo visibile.

6. L'Impresa Appaltatrice è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

7. Ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le A.S.L., i Vigili del Fuoco e l'Ispektorato del Lavoro competenti per territorio.

ART. 17 - PENALITA'

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, e precisamente:

- a) Inosservanza del Capitolato Speciale d'Appalto
- b) Ritardo di inizio o Interruzione di servizio
- c) Inosservanza delle normative di sicurezza

l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà soggetto a sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 500,00 (euro cinquecento) ad un massimo di Euro 3.000,00 (euro tremila) ciascuna.

2. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'appaltatore avrà 8 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

3. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

4. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

5. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
6. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il COGESA, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
7. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal COGESA sull'importo del corrispettivo in scadenza.
8. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il COGESA avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ART 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:
 - a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Consorzio, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A.. o di altro organismo competente in materia ambientale;
 - b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
 - c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
 - e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
 - f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
 - g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
 - i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
 - j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - k) quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni dell'impianto;
 - l) laddove dovessero essere respinti carichi in misura pari e/o superiore al 5% del rifiuto conferito e/o conferibile nel singolo mese;
 - m) nel caso siano violate le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - n) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il COGESA agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art.1456 del cc. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il COGESA comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.

4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché il COGESA dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

5. Il COGESA si riserva di applicare l'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 18 - DIRITTO DI RECESSO

1. E' facoltà del COGESA di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs.19/04/2016 n. 50.

2. In caso di recesso per cause e/o volontà della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà riconoscere i maggiori oneri derivanti al COGESA da detto recesso.

ART. 19 - SEDI E RECAPITI

1. Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà:

a) mantenere edotto il COGESA circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;

ART. 20 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

1.L'appaltatore deve nominare un Responsabile Unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

2. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

ART. 21 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004
- D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017
- D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

- L 136/2006
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti ancora in vigore
- al R.D. 23.05.1924, n. 827
- alla L.R. 24.10.2002 n. 24. e s.m.i.
- al D.lgs n. 231/2002
- Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003
- Regolamento UE 2016/679
- Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018
- alle leggi, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 22 – CESSIONE DEL CREDITO

1. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia.
2. L'Appaltatore può, in relazione ai crediti derivanti dal presente appalto, avvalersi di disposizioni di cui alla Legge 21/02/21991 n. 52 ,potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa.
3. Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al COGESA stesso quale soggetto debitore.
4. Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili al COGESA qualora questi non le rifiuti con raccomandata A/R entro quarantacinque giorni al notifica della cessione.
5. Il COGESA, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto del presente appalto, può preventivamente accettare la cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
6. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, il contratto di cessione del credito deve essere sottoscritto da tutte le ditte facenti parte dell'ATI e deve essere ceduto il credito di tutte le ditte dell'ATI.
7. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, la cessione del credito, varrà per tutte le mandanti, precisamente, nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso le mandanti, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto, liquidando entro i trenta giorni le spettanze delle mandatarie.
8. Identico discorso vale per i subappaltatori, precisamente nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso i subappaltatori, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto e dal contratto di subappalto.

ART. 23- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, la Stazione Appaltante, gli offerenti e l'Impresa Appaltatrice si impegnano all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione delle forniture.

2. I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dalla Stazione Appaltante per l'espletamento della gara d'appalto, saranno trattati esclusivamente ai fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

3. L'impresa Appaltatrice assume la qualifica di responsabile per il trattamento dei dati trattati in esecuzione del presente appalto, la cui titolarità resta in capo alla Stazione Appaltante.

4. L'impresa Appaltatrice dovrà:

a. Dichiarare di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.

b. Obbligarsi ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.

c. Impegnarsi ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 579 del 2006 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relative al trattamento dei dati loro affidato.

d. Impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Stazione Appaltante, affinché quest'ultima, ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.

e. Impegnarsi a nominare ed indicare alla Stazione Appaltante una persona fisica cui saranno riferite tutte le responsabilità in merito alla "protezione dei dati personali".

f. Impegnarsi a relazionare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

g. Consentire l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 24- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento e dell'esecuzione del servizio è l'ing. Paola Di Iorio , tel. 0864.210429, , e-mail: paola.diiorio@cogesambiente.it

ART.25 - VIGILANZA , CONTROLLO E VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il COGESA si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

2. La verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, verrà svolta anche in corso di esecuzione dei servizi.

3. Al termine del contratto verrà effettuata la conformità finale e verrà rilasciato il relativo certificato ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 26 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

1. In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del consorzio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del COGESA, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

2. L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

2. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

ART. 28- CONTROVERSIE

1. Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Sulmona.

2. Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.

ART. 29- RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel Capitolato Speciale e, ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.